

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata

"Circolo Ippico Boscovivo associazione (sportiva) dilettantistica", con sede in Sarroch, Loc. Monte Mereu, snc.

L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono verde e giallo-oro ed è retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopi

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.S.E., indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.S.E., in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- 1) Riunire tutti gli appassionati di equitazione per praticare gli sport equestri mettendo loro a disposizione i propri impianti e attrezzature e servizi sociali nonché l'assistenza tecnica e sportiva;
- 2) Promuovere e diffondere uno stile di vita, rispettoso degli animali e della natura favorendo il rapporto armonioso fra uomo, ambiente e animali, con l'utilizzo di pony, cavalli, cani, asini ed altri animali. Con tale mezzo viene favorito al massimo l'approccio degli associati con l'ambiente, poiché esso racchiude in se tutte le caratteristiche atte a veicolare messaggi positivi alle nuove generazioni, inducendo la gestione e la pratica di attività sportive dilettantesche, agonistiche, didattiche, amatoriali, ricreative ed aggregative, ivi comprese quelle culturali, formative, turistiche e di intrattenimento, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Effettuare l'allevamento di cavalli e di pony con anche la possibilità di venderli;
 - b) Impartire lezioni di equitazione ai propri associati e tesserati ed anche esterni se tesserati altrove;
 - c) Organizzare concorsi ippici, giochi equestri e similari;
 - d) Promuovere e organizzare corsi di equitazione come pure passeggiate e viaggi a cavallo;
 - e) Diffondere l'attività equestre fin dall'età pre-scolare;
 - f) Promuovere e realizzare fattorie didattiche;
 - g) Promuovere e organizzare la pratica dell'ippoterapia, della riabilitazione equestre e degli I.A.A. (interventi assistiti dagli animali - pet therapy) e A.A.A. (attività assistite dagli animali)
 - h) Promuovere e organizzare corsi di specializzazione in cui vengono affinate e perfezionate tutte le specialità equestri, avviando inoltre tutti coloro che per volontà e capacità saranno ritenuti idonei dalla Commissione tecnica a perfezionarsi sotto il profilo agonistico;
 - i) Sviluppare e organizzare le varie attività connesse o attinenti all'equitazione anche in ragione delle richieste della maggioranza degli associati e/o delle Pubbliche Amministrazioni, Enti e Istituzioni interessati, compatibilmente con l'incidenza del loro costo nell'economia dell'associazione sportiva;
 - j) Provvedere alla scuderizzazione ed alimentazione e cura dei cavalli e dei pony degli associati, dell'associazione e degli esterni;
 - k) Provvedere all'addestramento di cavalli e pony;
 - l) Provvedere al costante miglioramento, ampliamento, rinnovamento e quant'altro degli impianti ed attrezzature, parco cavalli nonché di quant'altro possa occorrere, fornendo ogni supporto logistico ed addestrativo;
 - m) Provvedere al trasporto dei cavalli con idonei mezzi di trasporto dell'associazione o dalla stessa noleggiati, per trasferimento presso altri centri ippici in occasione di concorsi, stage, addestramenti;

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CIRCOLO IPPICO BOSCOVIVO ASD



Tenutasi il giorno 12/01/2015 alle ore 20,00 presso la sede sociale in SARROCH (CA) Loc. Monte Mereu , per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto
2. Riconferma Consiglio Direttivo
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione il Sig. Sanna Randaccio Alberto, che nomina sua segretaria la Sig.a Giovenzana Sonia.

Il Presidente, constatato e fatto verificare la validità dell'Assemblea e, che, quindi la stessa è atta a deliberare, prende la parola e, sul primo argomento illustra ai presenti le nuove modifiche allo statuto che vanno ad esplicitare ancor più chiaramente e dettagliatamente quelli che sono gli scopi dell'Associazione .

Il Presidente passa quindi alla lettura del nuovo Statuto, composto di N.29 articoli ,come il precedente, termine della quale dopo breve discussione , l'Assemblea ,all'unanimità ,per alzata di mano

delibera

- a) Di approvare le variazioni allo Statuto secondo il modello letto dal Presidente , che si allega al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.
- b) Di dare mandato al Presidente di effettuare la registrazione dello stesso entro i termini di legge.

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'O.d.G. viene riconfermato il seguente Consiglio Direttivo:

Presidente: Sanna Randaccio Alberto, nato a Sassari il 15/12/1959 e residente a Cagliari in Via Agrigento,2

Vice Presidente: Giovenzana Sonia, nata a Milano il 11/04/1962 e residente a Sarroch in Loc.Monte Mereu

Consiglieri: Sanna Randaccio Filippo , nato a Cagliari il 01/08/1991 e residente a Cagliari in Via Agrigento,2

Ferrari Valeria, nata a Milano, il 05/11/1991 e residente a Sarroch in Loc.Monte Mereu

Ferrari Dorianò, nato a Reggio nell'Emilia, il 22/03/1955 e residente a Domus de Maria, in Via

Belvedere,34

Tutti i suddetti comparenti dichiarano di accettare la carica come sopra conferita, confermando che non sussistono motivi né a norma di legge, né personali, per il rifiuto dell'incarico già ricevuto.

Non essendoci nient'altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale da parte della Segretaria, dichiara sciolta la seduta alle ore 21,30.

IL PRESIDENTE (Alberto Sanna Randaccio)

av L Randaccio

IL SEGRETARIO (Giovenzana Sgna)

Giovenzana Sgna

Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2
Add. 13 GEN. 2015
Esatti € _____ Registrato al
N. 50
Serie 31
Euro 200,00 Invim € _____
IL DIRETTORE
[Signature]

- BOLLO
6,00
1/00
03:46
SE 400
77458
- n) Favorire lo sviluppo turistico della zona mediante l'organizzazione di competizioni e gare a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, di sagre, fiere, convegni e manifestazioni religiose;
- o) Promuovere, favorire e/o eventualmente organizzare tavole rotonde, mostre, congressi, dibattiti aventi per oggetto lo sport equestre in tutte le sue specialità e l'equitazione quale mezzo per lo sviluppo della persona e della personalità specie nei giovani;
- p) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro prendere in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, boxes ed altre attrezzature, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli e di pony, concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva italiana e/o dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI e/o Ente di Promozione sociale a cui si aderisce, accettando eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione e /o dell'ente dovessero adottare a suo carico.

Tutti i materiali, cavalli, impianti e attrezzature e quant'altro in proprietà o in concessione dell'associazione o altrimenti in suo possesso in breve quindi l'universalità dei beni e dei diritti come anche eventuali rimanenze non potranno avere altra destinazione che non sia quella volta a conseguire - direttamente o indirettamente - gli scopi sociali e di potenziare l'associazione medesima.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti in attività istituzionali ed in quelle strettamente collegate. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione potrà comunque accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 4 - Affiliazione/Aggregazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.S.E. Con l'affiliazione/aggregazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.S.E. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 6 - Associati

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari;
- b) Fondatori;
- c) Effettivi sportivi;
- d) Effettivi non sportivi.
- e) Juniores

Come previsto per la F.I.S.E., gli associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;
- Cavalieri;
- Tecnici;
- Proprietari di cavalli;
- Cavalieri proprietari di cavalli iscritti al repertorio FISE che partecipano a manifestazioni riconosciute

Non possono essere ammessi associati temporanei;

Possono essere associati onorari:

- a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

Le nomine ad associato onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono associati fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

Possono essere associati effettivi sportivi e non i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche, sportive e non.

Possono essere associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che siano accettati come tali dal Consiglio direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

La domanda di ammissione ad associato Junior deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minore.

Gli associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Gli associati di qualsiasi categoria che non osservino lo Statuto, che non si adeguino alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si rendano comunque indesiderabili per il loro comportamento, potranno essere deferiti al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c) per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della F.I.S.E.;
- d) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile;
- e) per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8.
- f) Per chiara negligenza del rispetto del regolamento del Circolo.

Art. 8 - Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.



Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dei probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell'associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di radiazione di cui all'art. 7 lettera d, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;
- c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli iscritti ai ruoli federali;
- e) associati sostenitori della Federazione.

L'Associazione, con l'affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri associati.

I tesserati della F.I.S.E., in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

I proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità giuridica dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E., in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a. dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b. dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
- c. dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti;
- d. dai lasciti testamentari;
- e. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative connesse all'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti;
- g. da contributi dello Stato di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- h. dalle entrate delle quote di lezioni di equitazione, addestramento e scuderizzazione cavalli /pony;
- i. Dalle entrate per formazione/aggiornamento figure professionali specifiche del settore.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Tale fondo non è ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 11 - Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli.

Art.12- Organi

Sono organi dell'associazione:

1) l'Assemblea generale degli associati;

- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente dell'associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

2) Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'assemblea generale degli associati:

- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 13 - Assemblea

L'assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- ❖ approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;
- ❖ delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito alla approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- ❖ nomina per elezione a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; inoltre, se richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- ❖ per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- ❖ quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 15 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nella assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica quattro anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori o effettivi, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea a degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l'attività equestre.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli

associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 20 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

Art. 21 - Collegio Provisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Provisori che dura in carica 4 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all'art. 8, esprimendo un parere motivato.

Art. 22 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- ❖ per dimissioni;
- ❖ per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 17 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con, il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 23 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati dalla F.I.S.E. unitamente a copia del verbale.

Art. 24 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni assemblee degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, dei rappresentanti dei cavalieri, atleti/e, dei cavalieri proprietari di cavalli e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati. In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento,

ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.S.E.

Art. 27 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta. L'associazione dovrà trasmettere al CONI per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.S.E., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Cagliari e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall' associazione nella riunione del **22-01-2015**, e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

Sanna Randaccio Alberto (Presidente)

Alberto Sanna Randaccio

Secci Samuele

Samuele Secci

Giovenzana Luca

Luca Giovenzana

Rani Maria Laura

Maria Laura Rani

Ferrari Valeria

Valeria Ferrari

Guerra Linda

Linda Guerra

Giovenzana Sonia

Sonia Giovenzana

Brucciani Lisa Josepine

Lisa Brucciani Josephine

Molteni Matilde

Matilde Molteni

Sanna Randaccio Filippo

Filippo Sanna Randaccio

Ferrari Dorianò

Dorianò Ferrari

Cestari Gabriella

Gabriella Cestari